

# Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

ORDINANZA N° 7 del 29/07/ 2016

DIVIETO DISTRIBUZIONE ED AFFISSIONE, FUORI DAGLI SPAZI PREVISTI, DI VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO.

## IL SINDACO

Premesso che alcune aziende pubblicizzano le loro attività, i loro prodotti o i loro servizi attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi fuori dagli appositi spazi;

Considerato: -

che l'attività indiscriminata del volantinaggio e dell'affissione crea una notevole presenza di carta e/o di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica; -

che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliants nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

Ritenuto: - opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica; doveroso regolamentare l'attività di distribuzione dei depliants e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

Visto:

- il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 152/2006; - l'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo C.d.S.;

Accertata la propria competenza a disciplinare la materia;

## ORDINA

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale:
  - a. la pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura fuori dagli appositi spazi;
  - b. la distribuzione di volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
  - c. la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
  - d. il lancio di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e materiale similare.
2. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.
3. E' vietato, inoltre, lasciare volantini e/o deplianti nelle cassette ove il proprietario dell'immobile e/o del fabbricato ha apposto una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità (volantini, deplianti ecc...).
4. Si fa obbligo, agli utenti che non prevedono l'espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, del corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto; in caso di inottemperanza, saranno soggetti alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
5. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire, esclusivamente, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale da parte del soggetto titolare della pubblicità, almeno un giorno prima della distribuzione, del nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini. Sarà dovere della ditta incaricata comunicare, almeno due ore prima della distribuzione "porta a porta" il nominativo del personale che diffonderà i volantini, deplianti ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro ed allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità.

6. Ai trasgressori della presente ordinanza, sia soggetto fisico che giuridico, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'art.7 bis del d.lgs.267/2000, di importo compreso da €. 50,00 a € 500,00, così come previsto con delibera della G.C. n° 112 del 07/10/2009, salvo che il fatto non costituisca reato penale o più grave illecito amministrativo, con le modalità sanzionatorie previste dalla Legge 689/1981.

#### D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: - al Prefetto di Enna; - al Questore della Provincia di Enna; - al Comando Polizia Municipale di Barrafranca; - al Comando Guardie Forestali di Pietraperzia; - al Comando Stazione Carabinieri di Barrafranca, al Comando Brigata Guardia di Finanza di Piazza Armerina, all'Ufficio Tributi Sede;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La revoca della precedente ordinanza n° 27 del 09/07/2001.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito INTERNET comunale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Commissario della Polizia Municipale, Maria COSTA.

Dalla Residenza Comunale, 29 luglio 2016



IL SINDACO  
Prof. Fabio ACCARDI